

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale
Servizio Amministrativo e Contabile

Servizio di rilevazione dei prezzi al consumo del Comune di Venezia. CIG 8470833088

CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE:

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Art. 1- Oggetto dell'affidamento

Art. 2- Durata

Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

Art. 4- Caratteristiche del servizio e metodologia

Art. 5- Procedura di affidamento

Art. 6- Requisiti di partecipazione

Art. 7- Modalità di presentazione della documentazione

Art. 8- Contestazioni e penali

Art. 9- Fatturazione e pagamenti

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 10- Obblighi assicurativi

Art. 11- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa

Art. 12- Tracciabilità dei flussi finanziari

SEZIONE 4 – NORME FINALI

Art. 13- Recesso e risoluzione del contratto.

Art. 14- Cessione del contratto

Art. 15- Subappalto

Art. 16- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Art. 17- Proroga, ampliamento o riduzione del servizio

Art. 18- Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 19- Definizione delle controversie

Art. 20- Responsabile esterno trattamento dei dati

Art. 21- Tutela dei dati personali

Premesso che:

il Comune di Venezia all'art. 1 del *Regolamento per la realizzazione di indagini statistiche per conto dell'Istat e la formazione di un Elenco di rilevatori del Comune di Venezia*, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 355 del 31.10.2019 individua, quale procedura da eligersi per le rilevazioni mensili dei prezzi al consumo, ove l'Ufficio Comunale di Statistica non disponga di sufficiente personale in ruolo, l'affidamento a ditta esterna a seguito di procedura di confronto concorrenziale;

Tenuto conto che:

a seguito dello svolgimento dell'indagine di mercato volta ad individuare ditte qualificate da invitare a procedura di confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di rilevazione dei prezzi al consumo del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di Anac di attuazione del D.lgs n. 50/2016, sono state presentate n. 6 regolari manifestazioni di interesse:

Ritenuto in conseguenza di procedere ad invitare le suddette ditte al fine di affidare il servizio

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Art. 1- Oggetto dell'affidamento

L'appalto ha per oggetto la Rilevazione delle quotazioni dei prezzi al consumo presso punti vendita di beni e servizi presenti sul territorio Comunale ed eventualmente in alcuni comuni confinanti, sulla base del piano di campionamento adottato dall'Ufficio di Statistica del Comune di Venezia, in collaborazione con l'Istat.

Il paniere territoriale dei beni e servizi da rilevare, soggetto a revisione annuale da parte dell'Istat, comprende, per quanto riguarda l'oggetto dell'affidamento, circa 700/800 prodotti, per un totale di circa 4.500 quotazioni di prezzo osservate e rilevate mensilmente presso circa 550 punti vendita. La rilevazione di ogni prodotto, viene effettuata principalmente presso il punto vendita e in quota ridotta telefonicamente o tramite consultazione web.

La maggior parte delle rilevazioni ha cadenza mensile e perciò viene svolta una volta al mese, mentre una quantità più ridotta (circa 1.200 quotazioni) di prodotti, denominati bimensili, che comprende prevalentemente prodotti ittici e ortofrutticoli, deve essere rilevata due volte al mese a distanza di 10 giorni. Una parte dei prodotti è stagionale e viene rilevata solo in alcuni periodi dell'anno.

Art. 2. Durata

La durata dell'appalto è di anni 2 a decorrere dal 1° luglio 2021, e non sarà rinnovato.

Allo scopo di consentire la continuità della rilevazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'affidamento, agli stessi patti e condizioni, per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure di scelta del nuovo contraente e comunque con un massimo di 4 mesi, conformemente a quanto dispone l'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi

Il valore dell'appalto è pari a Euro 88.666,67 oltre IVA al 22%, comprensivo dell'eventuale proroga di mesi 4.

L'importo presunto complessivo a base di gara soggetto a ribasso, per la durata di due anni, ammonta ad Euro 76.000,00 oltre IVA al 22%.

L'importo così quantificato comprende tutti i costi di realizzazione delle attività che l'Appaltatore dovesse sostenere, quali spese per materiali informativi, cancelleria, spese assicurative e quant'altro necessario, ivi incluse eventuali spese di trasferte.

Nel caso di modifiche alla rilevazione introdotte da parte dell'ISTAT che comportino una variazione nel numero di quotazioni annue da rilevare entro il limite del 5% (in aumento o in diminuzione), nulla sarà dovuto dalle parti.

Nel caso di variazione maggiore, sarà riconosciuta, in aumento o in diminuzione, solo la differenza rispetto al 5% calcolata sull'importo dovuto per quell'anno, nei limiti di cui all'art. 106, comma 12 del d. lgs. 50/2016.

Date la natura del servizio e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico; conseguentemente, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) e il costo specifico per la sicurezza in relazione ai rischi da interferenza è pari a 0 (zero) ai sensi del D.Lgs. 81/2018.

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

Art. 4- Caratteristiche del servizio e metodologia

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad espletare i servizi di rilevazione statistica elencati al punto 1 nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle circolari ISTAT emanate in materia.

Nello svolgimento del servizio il soggetto affidatario dovrà garantire:

1. L'osservanza della metodologia Istat dell'indagine "prezzi al Consumo" e più in generale le indicazioni metodologiche dell'Ufficio Statistica;
2. Le operazioni di monitoraggio intermedio tese a verificare l'andamento delle rilevazioni in corso;
3. La puntualità e la correttezza nella rilevazione ed i tempi di consegna del materiale utilizzato al riguardo secondo i tempi stabiliti dall'ufficio Statistica;
4. La disponibilità ad effettuare la rilevazione nell'intero arco della giornata;
5. La continuità del servizio di rilevazione, segnalando tempestivamente il personale impossibilitato anche temporaneamente all'esecuzione del servizio e provvedendo senza indugio alla sostituzione dello stesso;
6. L'utilizzo del mezzo proprio, sostenendone i costi, per gli spostamenti sul territorio comunale e, ove necessario, immediatamente al di fuori dello stesso.

E' fatto obbligo alla società affidataria di adeguarsi senza indugi a tutte le modifiche metodologiche ed organizzative che dovessero rendersi necessarie.

La rilevazione viene eseguita con l'ausilio di strumenti informatici (Tablet-PC), dotati di una procedura fornita da ISTAT e necessaria per l'acquisizione, rilevazione e trasmissione dei dati, tramite la quale dovranno essere inseriti il punto vendita o l'ente erogatore, la marca, la varietà, la quantità, il prezzo unitario, l'eventuale sconto e il giustificativo della eventuale variazione di prezzo rispetto alla precedente rilevazione.

La registrazione deve essere effettuata dai Rilevatori secondo indicazioni, modalità, calendario di rilevazione e metodologie comunicate dall'Ufficio Comunale di Statistica, quali:

- Il ciclo della rilevazione, organizzato in giri di rilevazione, prevede che nell'arco temporale dei 15 giorni lavorativi compresi tra l'1 e il 21 del mese (fatte salve diverse indicazioni di ISTAT), i rilevatori effettuino il monitoraggio dei prezzi elementari dei prodotti a rilevazione locale inclusi nel "Paniere".
- Il ciclo di rilevazione tiene conto sia delle rilevazioni "mensili" (prodotti che vengono rilevati 1 volta al mese in giorni prestabiliti), sia delle rilevazioni "bimensili" (prodotti ortofruttilicoli e ittici che vengono rilevati 2 volte al mese : nel 1° e nel 10° giorno lavorativo).
- Lo scarico dei dati rilevati dai tablet alla procedura di ISTAT deve essere effettuato giornalmente.

I rilevatori sono tenuti ad assicurare la loro disponibilità per eventuali controlli e verifiche sul territorio dei dati già acquisiti e inviati alla procedura ISTAT, sia durante i giorni di rilevazione che nei rimanenti giorni del mese; inoltre sono tenuti all'occorrenza ed in sede di "Ribasamento" annuale, periodo compreso mediamente da ottobre a febbraio, nel quale ISTAT esegue una serie di operazioni volte a migliorare ulteriormente la qualità dell'informazione sull'inflazione e a predisporre il così detto "Paniere" per l'anno successivo, a ricercare ed implementazione nuove Unità di rilevazione e nuovi prodotti/servizi con le relative quotazioni.

L'aggiudicatario che si avvarrà degli strumenti informatici (Tablet-Pc) messi a disposizione dall'ISTAT tramite il Comune, dovrà averne massima cura, rispondendo per eventuali danni causati da uso improprio o negligenza; e' fatto obbligo, altresì, di segnalare prima possibile ogni malfunzionamento delle apparecchiature fornite per eventuali sostituzioni.

Il personale incaricato è inoltre tenuto ad un rapporto cortese e corretto con il pubblico in occasione delle rilevazioni. E' facoltà del Comune di Venezia, chiedere in qualsiasi momento la sostituzione del personale che si sia reso responsabile di gravi mancanze lavorative, di contrasti con l'utenza/operatori comunali, di capacità tecniche non adeguate al servizio richiesto dal presente disciplinare. Il personale dovrà essere sostituito con altro personale con medesime qualifiche.

L'Ufficio Comunale di Statistica si riserva la facoltà di:

- far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, nonché delle disposizioni impartite dall'ISTAT;
- esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità del rapporto con il pubblico e all'idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.

L'aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, dovrà assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del decreto legislativo citato. Il personale incaricato è tenuto rigorosamente al segreto di ufficio e al segreto statistico in conformità alle norme in vigore.

Allo stesso personale sarà rilasciato un cartellino di riconoscimento con fotografia riportante nome, cognome vidimato dall'Ufficio Statistica; il personale è tenuto a presentare il tesserino ove richiesto.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto ad individuare un Coordinatore i cui riferimenti mail e telefonici siano univoci per ogni comunicazione/informazione/verifica inerente la gestione del servizio sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista amministrativo-contabile.

Art. 5 – Procedura di affidamento

Per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1, si procede mediante procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nel portale www.acquistinretepa.it utilizzando l'appropriata iniziativa afferente i "Servizi"; L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA, secondo le procedure previste dalla RDO. Il manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti in MEPA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, valutabile in base:

- offerta tecnica max 70/100 secondo i seguenti elementi di valutazione:

A) Qualificazione professionale della ditta (punteggio massimo = 20 punti) sarà preferito il concorrente che meglio presenterà, nel progetto di gestione, una struttura aziendale con curriculum professionale e modello operativo, da cui si possa evincere la capacità e la competenza per attuare, con le modalità richieste, il servizio proposto.

B) Organizzazione del lavoro che si intende conferire per la puntuale osservanza dei criteri e dei tempi di rilevazione previsti dall'Istat (punteggio massimo = 25 punti) sarà preferito il concorrente che presenterà, nel progetto di gestione, proposte migliorative per lo svolgimento del servizio, con riferimento ai tempi/modalità di rapporti con il Comune, tempestività nell'eseguire verifiche richieste sulla rilevazione, variazioni delle modalità operative e disponibilità a svolgere la formazione prevista in materia.

C) Qualificazione professionale del personale proposto per il servizio (rilevatori) (punteggio massimo = 25 punti) sarà preferito il concorrente che proporrà, nel progetto di gestione, personale in possesso dei requisiti indicati da Istat, competenze di comunicazione e conoscenza del territorio in cui si svolge il servizio, presentando adeguati curricula.

- offerta economica max 30/100

Si precisa che, in ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, qualora non dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa risulti essere non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 senza nulla dovere all'offerente.

Art. 6- Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di ordine generale:** insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- **Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:**
 - a. iscritti alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;
 - b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a.;
- **Requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e all'Allegato XVII parte II.**
Svolgimento nel triennio precedente (2019-2018-2017) di servizi analoghi presso Enti pubblici e/o privati, specificando importo, date, destinatari, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni o penali. Sono compresi i contratti iniziati precedentemente il periodo indicato e/o terminati dopo il periodo indicato (o ancora in corso) il cui svolgimento copre almeno 12 mesi del periodo indicato.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato nel periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2019 servizi di rilevazioni e indagini statistiche, per almeno € 20.000 oltre IVA nei termini di legge.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico professionali è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 D.Lgs. 50/2016.

Entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'offerta i soggetti proponenti dovranno:

- attestare di non trovarsi nelle ipotesi che costituiscono motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto previsto nel "Protocollo di legalità" rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto; la mancata accettazione costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012;
- attestare di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
- attestare l'iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto dell'affidamento o dichiarazione di iscrizione negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese tutte le imprese raggruppate devono possedere i requisiti di partecipazione suindicati, con la precisazione che i requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico professionali possono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, con quota prevalente del mandatario.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento nella percentuale corrispondente e di uniformarsi alla disciplina di legge in materia di raggruppamenti.

Art. 7- Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento:

- devono essere rilasciate ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata

- copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'offerta per affidamento di cui all'art. 1, deve contenere:

“A - Documentazione amministrativa”

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui all'art. 6 devono essere redatte in conformità al modello allegato A che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione al presente affidamento e alle proprie condizioni specifiche.

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo (1 marca da bollo da Euro 16,00) dovrà essere prodotta autocertificazione, su cui è apposta la marca da bollo, con la quale si dichiara che la marca da bollo con codice identificativo (da specificare) non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

“B – Progetto di gestione”

che dovrà contenere un progetto tecnico/operativo del servizio richiesto, in conformità al Modello Allegato B. Il Progetto costituirà oggetto di valutazione tecnica

“C - Offerta economica”

l'offerta economica predisposta secondo il Modello Allegato C, con l'indicazione separata dell'aliquota IVA applicata alle prestazioni di cui al presente capitolato.

Art. 8- Contestazioni e penali

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti in caso di irregolarità ed inadempimenti, l'unica formalità preliminare per l'applicazione di penalità è l'inoltro della contestazione degli addebiti per iscritto tramite posta elettronica certificata.

Entro sette giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'Appaltatore potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, trasmessa all'appaltatore in forma scritta tramite posta certificata, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, saranno applicate le seguenti penali:

- una quota pari al 5% (cinque per mille) dell'importo contrattuale per ogni documentata inadempienza a quanto previsto dall'art. 4.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto.

Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 9 –Fatturazione e pagamenti

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione Comunale avverrà mediante atto dispositivo della

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale, su presentazione di regolari fatture elettroniche (o documento equipollente) entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto ai sensi dell'art. 8.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Amministrazione Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non espresso dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

CAUZIONI

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) e s.m.i., pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal medesimo articolo.

La garanzia è costituita, a scelta dell'appaltatore:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con **versamento presso la Tesoreria del Comune di Venezia P.I. 00339370272 - Intesa San Paolo s.p.a. – IBAN: IT0720306902126100000046021** indicando la seguente causale: **garanzia definitiva relativa a “Servizio di rilevazione dei prezzi al consumo del Comune di Venezia. CIG 8470833088”**
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- c) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- d) <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

• prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Venezia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria.

Art. 10- Obblighi assicurativi

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

Art. 11- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa

a) Sicurezza

L'impresa aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art.15 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

Ai sensi dell'art. 95 co.10 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa partecipante alla gara deve indicare, nell'offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio della propria attività. Questi dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio oggetto dell'offerta.

b) Regolarità

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall'impresa subappaltatrice.

L'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore è subordinata alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co.5 del D.Lgs 50/2016 stesso.

Art. 12- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del Contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

SEZIONE 4 – VARIE

Art. 13- Recesso e risoluzione del contratto.

La stazione appaltante può risolvere o recedere dal contratto nei casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in essi previste, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'aggiudicatario potrà essere dichiarato decaduto dall'appalto nei seguenti casi:

- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi o trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'aggiudicatario;
- per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
- per inosservanza delle linee progettuali presentate in sede di offerta e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità del servizio;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;

- interruzione del servizio per causa imputabile all'appaltatore;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea del servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e seguenti;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'aggiudicatario può altresì essere dichiarato decaduto qualora sia accertato:

- il mancato rispetto del "protocollo di legalità" rinnovato il 17.09.2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;
- la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 14- Cessione del contratto

È vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

Art. 15- Subappalto

Il subappalto è ammesso, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, entro la quota del 40% dell'importo complessivo dell'appalto.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dichiararli in sede di gara.

Art. 16- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione o di decadenza del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto,

fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17- Proroga, ampliamento o riduzione, anticipazione del prezzo del servizio

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Ai sensi del medesimo art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

A scelta del contraente, è possibile ricevere un'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016. Trattandosi di contratto pluriennale, il concorrente accetta senza eccezioni che l'anticipazione del prezzo sia calcolata sul valore contrattuale delle prestazioni da rendersi in ciascuna annualità solare.

Art. 18- Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'aggiudicatario, se dovute, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

Art. 19- Definizione delle controversie

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 20 – Responsabile trattamento dei dati

1. L'impresa aggiudicataria accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "**Responsabile**"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "**Contratto**") ed a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "**Normativa Applicabile**") la quale indica l'insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "**GDPR**"), General Data Protection Regulation – "**GDPR**") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento potrà riguardare anche dati particolari riferiti agli utenti del servizio. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata. Onde consentire al Responsabile di espletare i compiti e le attribuzioni meglio specificati in seguito, vengono fornite le specifiche istruzioni che dovranno essere seguite per l'assolvimento del compito assegnato.

2. Il Responsabile del trattamento eseguirà il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

3. Il Responsabile del trattamento eseguirà il trattamento delle seguenti tipologie dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati , di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del presente Contratto nonchè del relativo Capitolato come di seguito richiamato .

4. In particolare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate, sebbene non in via esaustiva e dunque dovrà:

a. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Capitolato;

b. tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;

c. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento del Capitolato;

d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati attraverso il Capitolato;

e. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente appalto;

f. tenere i dati personali trattati per il Capitolato separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze

parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

g. con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile si dichiara disponibile e competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto, dichiara e garantisce di possedere conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali, alle misure tecniche e organizzative da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati Personali trattati, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia, ivi inclusi i nuovi obblighi previsti dal GDPR all'art. 32. Il Responsabile conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al dettato del GDPR, conferma, altresì, di disporre di una propria organizzazione che dichiara idonea a consentire il trattamento dei dati nel rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, in termini di proprietà, risorse umane, attrezzature ed esperienza nella gestione di servizi di cui al Contratto. Il Responsabile in particolare si obbliga a:

- (i) implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante (tabella A) e a mantenere ogni e qualsiasi ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;
- (ii) far sì che tali misure siano conformi alle misure idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;
- (iii) verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle.

h. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;

i. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare di procedere ad un DPIA;

l. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR, con obbligo di notifica quando venga a conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;

m. notificare alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da

quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un *Data breach* (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Dovrà, inoltre, adottare, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;

n. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali *Data breach*, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;

o. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;

p. avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: elettoriale_statistica@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;

q. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: agenciacoessioni@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;

r. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;

s. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

t. garantire la stretta osservanza dell'incarico, escludendo qualsiasi trattamento o utilizzo dei dati personali non coerente con gli specifici trattamenti svolti in adempimento dell'incarico medesimo;

u. rispettare la Normativa applicabile e adempiere gli obblighi previsti dall'incarico di cui trattasi, in modo da evitare che il Titolare incorra nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Normativa applicabile

v. ottemperare tempestivamente alle richieste del Titolare;

z. inviare tutte le comunicazioni al Titolare previste nel presente atto all'indirizzo sopra riportato o a quello diverso che verrà eventualmente comunicato.

5. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE 16 ecc.), audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza del presente Atto.

6. Sub-responsabili

a) qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare, dovrà presentare richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 28, comma 4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo. Il Responsabile fornirà al Titolare un report descrittivo per iscritto avente ad oggetto le attività di trattamento dei dati personali da devolvere al Sub-responsabile.

b) Obblighi verso il Sub-responsabile. Nel momento in cui il Titolare autorizza l'incarico di uno o più Sub-responsabili, il Responsabile:

(i) limiterà l'accesso del Sub-responsabile ai dati personali a quanto strettamente necessario per soddisfare gli obblighi del Responsabile ai sensi del presente capitolato; al Sub-responsabile sarà vietato l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;

(ii) imporrà per iscritto ad ogni Sub-responsabile il rispetto di obbligazioni ed istruzioni equipollenti a quelle previste nel presente Capitolato nella sua totalità nonché la possibilità di effettuare audit;

(iii) rimarrà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per il rispetto degli obblighi derivanti dal presente Capitolato per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile che comporti una violazione degli stessi.

7. Responsabilità

Il Responsabile tiene indenne e manlevata il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile,

contingente o meno) derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato. In particolare, il Responsabile tiene indenne il Titolare da qualsiasi perdita derivante:

(a) da qualsiasi violazione

(i) dei termini del presente Capitolato o

(ii) della Normativa applicabile, anche da parte di ogni sub-responsabile di cui si avvale; o

(b) dalla subfornitura o all'esternalizzazione di qualsiasi trattamento affidato a terzi soggetti.

8 . Risoluzione del Contratto

Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono quanto segue.

Il Titolare, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si riserva il diritto di risolvere il Contratto di cui il presente Atto costituisce parte integrante, inviando comunicazione al Responsabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato per le comunicazioni per l'esecuzione del Contratto, specificando la data effettiva di risoluzione, nel seguente caso: inadempimento del punto m del precedente comma 4 del presente articolo.

Tabella A - Misure tecniche e organizzative di sicurezza

L'implementazione delle Misure di sicurezza descritte rientra integralmente tra le obbligazioni del presente Contratto.

ID	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity

7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

Art. 21 – Tutela dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di affidamento, della Direzione Coesione Sociale, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia
Responsabile del trattamento dei dati:	Dirigente responsabile: dott. Francesco Bortoluzzi pec: elettorale_statistica@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonchè dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa antimafia; nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità

Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio, Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari).

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera B, senza profilazione dei dati.

Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati, raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

Diritti dell'Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

ALLEGATI:

- Allegato A - Schema dichiarazione
- Allegato B - Modello fac-simile Progetto di gestione
- Allegato C – scheda offerta economica